



CONSULENTI E COLLABORATORI- ART. 15 D.LGS. 33/2013

UDG2-Ufficio Trasparenza e Anticorruzione

**Art. 15 c. 1 del D.Lgs. n. 33 del
2013**

Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano, nella sezione Amministrazione Trasparente, per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico (art. 15 lett. a);
- b) il curriculum vitae (art. 15 lett. b);
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (art. 15 lett c);
- d) i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o collaborazione (art. 15 c.1 lett d).

**Art. 15 c. 2 del D.Lgs. n. 33 del
2013**

*«La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni, **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (...)»***

Art. 53, c.14 D.lgs. 165/2001

«(...) Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (...)»

L'attuale sezione «*consulenti e collaboratori*» del CREA <https://www.crea.gov.it/consulenti-e-collaboratori1>, oltre alla pubblicazione della sopra menzionata **attestazione**, anche la pubblicazione della **dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 53 c. 14 D.lgs. n. 165/2001.

FAQ ANAC in materia di trasparenza

[https://www.anticorruzione.it
/-/archivio-faq-in-materia-di-
trasparenza](https://www.anticorruzione.it/-/archivio-faq-in-materia-di-trasparenza)

9.2. Tra gli incarichi da pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 rientrano anche gli incarichi e le cariche a titolo gratuito?

L'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

9.3. Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati i seguenti dati:

1. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
2. il curriculum vitae;
3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
4. i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato;
5. l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

**FAQ ANAC in materia di
trasparenza**

[https://www.anticorruzione.it
/-/archivio-faq-in-materia-di-
trasparenza](https://www.anticorruzione.it/-/archivio-faq-in-materia-di-trasparenza)

9.17. L'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali?

Sì, gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.

9.6. Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati degli incarichi di consulenza o di collaborazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013?

I dati ex art. 15 d.lgs. 33/2013 vanno pubblicati secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto e che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Le tabelle, che riportano l'oggetto, durata e compenso dell'incarico, devono essere aggiornate tempestivamente.

9.8. Secondo quale modello occorre pubblicare il curriculum vitae dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013?

È preferibile pubblicare i curricula secondo il **modello comune europeo**, con un'attenta selezione dei dati in essi contenuti ai fini del rispetto della tutela della riservatezza. In ogni caso, possono essere pubblicati anche curricula redatti in forme alternative al modello europeo, purché contenenti i dati essenziali e, possibilmente, le stesse tipologie di informazioni previste nel modello europeo.

**Art. 15 c. 3 del D.Lgs. n. 33 del
2013**

L'omessa pubblicazione dei predetti dati, ai sensi del c. 3 dell' art. 15, determina inoltre:

1. la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo, accertata all'esito del relativo procedimento;
2. il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata, sempre a carico del dirigente che ha disposto l'erogazione del compenso, fatto salvo il risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell'attività obbligatoria. Ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2058 c.c., può essere chiesto il risarcimento del danno anche in forma specifica (cfr. art. 30 d.lgs. 104/2010 – cpa).

**Nota Ufficio Trasparenza e
anticorruzione del CREA prot.
6938 del 19/7/2022**

L' ANAC con delibera n. 1054 del 25/11/2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla lett. c) del c.1 dell'art. 15 «dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali» :

- ❖ ai fini dell'obbligo di pubblicazione è **sufficiente**: indicazione ***della carica o dell'incarico ricoperto e la denominazione dell'ente privato regolato o finanziato***;
- ❖ per **«ente regolato dalla pubblica amministrazione»** si intende: l'ente sul quale il **soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell'attività principale**, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- ❖ per **«ente finanziato da una pubblica amministrazione»** si intende: l'ente **la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale**;

**Nota Ufficio Trasparenza e
anticorruzione del CREA prot.
6938 del 19/7/2022**

- ❖ per «***periodo temporale***» a cui far riferimento per l'individuazione delle cariche e incarichi da pubblicare: gli **incarichi in corso** e **quelli svolti nei due anni antecedenti il conferimento dell'incarico**;

- ❖ «***dati da pubblicare sull'attività professionale***» sono le informazioni relative a:
 - **settore e materie che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale svolta nei confronti sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati**;

 - e

 - **l'indicazione della tipologia di tali soggetti.**

**Nota Ufficio Trasparenza e
anticorruzione del CREA prot.
6938 del 19/7/2022**

Tutte le dichiarazioni di cui all'art. 15 Dlgs. 33/2013 e art. 53 c. 14 D.lgs. 165/2001 devono essere **acquisite prima del conferimento dell'incarico** e i dati devono essere pubblicati **entro tre mesi dal conferimento** e restano pubblici per tre anni successivi alla scadenza dell'incarico (c.4 art. 15)

Tutte le dichiarazioni devono essere pubblicate in **formato aperto PDF** e **non devono contenere dati personali.**

Nel novero dei consulenti non rientrano: i borsisti, gli assegnisti e i tirocinanti.